



Iusletter
informazione e aggiornamento giuridico

LaScala
STUDIO LEGALE

Focus on

LE SORTI DELL'ANATOCISMO BANCARIO

Giugno 2015

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova
redazione@lascalaw.com



Le due ordinanze collegiali del Tribunale di Milano (Presidente Dott.ssa Laura Cosentini, Giudice relatrice Dott.ssa Silvia Brat, Giudice Dott. Francesco Matteo Ferrari) del 25 marzo e del 3 aprile 2015, hanno clamorosamente riaperto il vaso di Pandora con riguardo all'operatività del "nuovo" art. 120 TUB sancendo, forse in modo definitivo, la piena efficacia del divieto di anatocismo bancario dal 1/01/2014.

Prima, però, di esaminare il contenuto e la portata di tali pronunciamenti, appare utile preliminarmente fare un passo indietro, tornando alla fine del 2014, quando la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) introduceva nel nostro ordinamento il divieto dell'anatocismo bancario, ossia quel fenomeno per cui gli interessi maturati sul capitale si sommano a loro volta allo stesso andando a costituire la nuova base di calcolo dei nuovi interessi.

Scrivendo di fatto un nuovo capitolo sull'annosa questione dell'anatocismo bancario, il comma 629 della citata Legge n. 147/2013, ha, infatti, riformulato il 2° comma dell'art. 120 TUB - che, nella versione antecedente, si limitava a prevedere il principio della parità di trattamento nella capitalizzazione in conto corrente degli interessi bancari attivi e passivi - introducendo la lettera b) secondo cui: *"gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitali"*.

La norma così dispone:

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale



L'obiettivo perseguito dalla modifica in commento - peraltro già inserita nella proposta di legge C. 1661 presentata alla Camera il 4 ottobre 2013 e mai esaminata - così come si evince dai lavori preparatori, mirava ad introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento, tipizzando l'improduttività degli interessi composti.

Dal tenore letterale della norma, pareva quindi che gli interessi bancari periodicamente *capitalizzati* (*rectius*, liquidati) non avrebbero più potuto produrre ulteriori interessi. Questi ultimi, infatti, nelle successive operazioni di *capitalizzazione* (*rectius*, contabilizzazione) sarebbero stati calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

A prescindere dalla periodicità della liquidazione degli interessi, dunque, questi, in conseguenza del nuovo testo dell'art. 120 TUB, non sarebbero più confluiti, come è sempre avvenuto, nella sorte capitale (pur composita), ma sarebbero stati contabilizzati a parte, ad escludere il fenomeno della capitalizzazione. Conseguenza operativa della norma, in buona sostanza, è la maturazione di un *monte interessi* da liquidazione periodica, destinato a restare distinto dal capitale principale e che, in caso di conto in saldo *dare*, trarrebbe la sua sola origine nel prestito della banca legittimamente produttivo di frutti ([art. 821 c.c.](#)), liquidabili periodicamente, una sola volta.

Naturalmente, il saldo del conto continuerebbe a derivare dalla sommatoria del capitale del monte interessi.

* * *

Se tanto è possibile desumere da una veloce lettura del testo della norma, ad un esame più attento del disposto, ci si avvede che la nuova formulazione genera una serie di problemi interpretativi e applicativi che, infatti, sono stati da subito oggetto di dibattito da parte degli Organismi del settore. Si deve, anzi, ritenere, che proprio tali difficoltà siano responsabili della mancata applicazione della norma in sede giurisdizionale e del ritardo nella revisione ed attuazione della stessa in sede di legislazione secondaria.

In altri termini, l'art. 120 TUB, fatta eccezione per il citato intervento del Tribunale di Milano, è rimasto sin qui sulla carta.

Senza pretese di esaustività, vediamo quali criticità la novella porta con sé.



a) Già l'utilizzo del termine "capitalizzazione" lasciava tra i primo commentatori qualche perplessità, considerato l'obiettivo perseguito dalla modifica legislativa.

Proprio in considerazione di questo, infatti, si è sostenuto che con tale locuzione il Legislatore intendesse far riferimento non a quel meccanismo con cui il reddito prodotto da un capitale (gli interessi) si aggiunge al capitale diventando un'unica posta, ma al diverso meccanismo della c.d. capitalizzazione semplice: quello attraverso il quale al capitale da rimborsare viene sommata una quota percentuale di interessi costante nel tempo. In altre parole, capitalizzazione non come sinonimo di anatocismo, ma come interessi o, meglio, reddito del capitale.

Alla luce, però, dello spirito della norma e, prima ancora, dei Lavori preliminari, è apparsa preferibile l'interpretazione della coincidenza tra capitalizzazione ed anatocismo; il dubbio, se tale era, è comunque stato sciolto dalle citate ordinanze del Tribunale di Milano.

b) Altro problema, probabilmente il più rilevante, era quello che atteneva al profilo dell'esecutività della disposizione evidenziato dal quesito se la nuova lettera b) dell'art. 120 TUB fosse da ritenersi immediatamente applicabile dal momento dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 o se, per la sua operatività, fosse necessario attendere la normativa di attuazione da parte del CICR.

La questione della coincidenza o meno dell'operatività della norma con il momento di sua entrata in vigore non è di poco conto ed è stata oggetto di dibattiti in questo anno e mezzo. Ciò, non solo sotto l'aspetto pratico, considerato che nel frattempo il nuovo assetto richiedeva agli istituti di credito di adoperarsi per l'adozione di un sistema contabile *ad hoc* e di adeguare i contratti in essere alle nuove disposizioni, ma anche in ordine all'individuazione del quadro normativo di riferimento per i contratti da stipulare.

Sul punto, la semplice lettura del disposto lasciava da subito propendere per l'immediata operatività del divieto, ritenendo la norma auto applicativa in ragione della chiara delineazione del precetto ad opera della legislazione primaria, tale da non necessitare integrazioni da parte del CICR. Questa tesi trovava e trova, infatti, conforto nel dato letterale della norma e, in particolare, nell'inciso "*in ogni caso*" con riferimento a quanto



demandato al CICR per la definizione di modalità e criteri per la produzione degli interessi.

Tale locuzione esplicherebbe dunque la volontà del Legislatore di impedire alla normativa di attuazione di stabilire regole non conformi a quelle previste alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 120 TUB.

Per altra parte dei commentatori invece, per l'operatività della novella legislativa sarebbe stato necessario attendere l'emanazione della delibera CICR, versandosi in un'ipotesi di c.d. legislazione integrata, in cui la legge affida a fonti diverse il completamento del precetto normativo.

La formulazione sintattica della norma potrebbe altresì indurre a ritenere preferibile questa seconda tesi. Nell'affermare che *Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che ...*, pare che il Legislatore dia comunque necessaria delega al CICR per l'introduzione della normativa di dettaglio. In altre parole, il precetto normativo, pur cristallino nella sua formulazione, sarebbe subordinato all'emanazione della normativa di secondo livello di competenza, appunto, del CICR.

In questo senso si esprimeva il Consiglio Nazionale del Notariato con parere n. 80-2014/C in tema di *"Anatocismo e capitalizzazione degli interessi (il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB)"*, secondo cui dovrebbe ritenersi *"(...) che la nuova disposizione presenti un contenuto imperativo non sufficientemente delineato dal legislatore primario, con la conseguenza di riconoscere alla delibera CICR un ruolo non secondario nel completamento del precetto normativo"*.

Tale ultima è, di fatto, l'impostazione fino ad oggi seguita dai principali istituti bancari, secondo la quale si dovrebbe, dunque, distinguere il momento dell'entrata in vigore della norma da quella della sua efficacia piena. Il 2° comma dell'art 120 TUB avrebbe, pertanto, piena efficacia e, di fatto, potrebbe essere applicabile solo a seguito dei criteri operativi sul calcolo degli interessi, che saranno forniti alle banche dal CICR.

Sulle prassi seguite, segnaliamo che già la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo con due circolari sul tema (Prot. 2014 CI 87 del 6/02/2014 e Prot. CI 2014



121 del 24/02/2014), conformemente a quanto sostenuto dall'ABI con lettera circolare Prot. ULG/DSM7000459 del 21/02/2014, confermava l'interpretazione secondo la quale *"(...) si dovrebbe distinguere il momento dell'entrata in vigore della norma da quello della sua piena efficacia: sebbene dunque sia entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la norma di cui all'art. 120, comma 2, del TUB potrà avere piena efficacia solo dal momento in cui il CICR emanerà il decreto applicativo in quanto, fino a quel momento, la stessa non sarebbe applicabile in assenza di precisi criteri operativi che indichino alle Banche come procedere nel calcolo degli interessi"*.

c) Ulteriori questioni aperte erano relative alla gestione delle movimentazioni in conto corrente e, in particolare, dei pagamenti effettuati in conto corrente con saldo negativo.

Con riguardo a questi, infatti, ci si è interrogati sul trattamento delle rimesse in conto corrente.

Se, infatti, gli interessi venissero calcolati sulla sola quota capitale, imputare un pagamento ad interessi o a capitale - pur non comportando alcuna sostanziale modifica algebrica del saldo debitore alla data del pagamento - comporterebbe una variazione del saldo debitore per il periodo successivo.

Dovendo, infatti, prendere atto che, sulla scorta della nuova lettera b), gli interessi andrebbero calcolati sulla sola quota capitale, qualora il pagamento venisse imputato al solo capitale, i successivi interessi verrebbero calcolati su un importo decurtato dal pagamento ricevuto secondo un meccanismo più favorevole al correntista.

Diversamente, se le rimesse, come appare più coerente ai principi codicistici, dovessero essere imputate ad interessi, le stesse andrebbero a ridurre o ad abbattere ex art. 1194 c.c. il monte interessi nel frattempo maturato e contabilizzato su un partitario diverso.

Questo sistema, tuttavia, disincentiverebbe i pagamenti: il correntista con saldo debitore vedrà che i suoi sforzi sarebbero vanificati dal contenimento del monte interessi prima e solo eventualmente del capitale poi.



Connesso al tema in parola vi è poi quello delle remunerazioni, commissioni e spese varie. Continuerebbero ad essere capitalizzate o confluirebbero nel *monte interessi*? Oppure sarebbero oggetto di partitari differenti?

d) Ancora, non di poco conto era la tematica che riguardava l'applicabilità o meno della novella ai contratti in essere¹, in particolare, per quelli che già all'introduzione della disposizione avessero un saldo debitore: su questi, quale base di calcolo utilizzare per il conteggio degli interessi in conformità alla nuova lettera b) dell'art. 120 TUB?

La novella legislativa, evidentemente, andrebbe ad applicarsi a contratti in corso per i quali, in adeguamento alla delibera CICR del 2000, vi sia stata legittima capitalizzazione degli interessi con pari periodicità in ottemperanza al disposto di cui all'ex art. 120 TUB.

La soluzione di operare la liquidazione degli interessi sul saldo debitore alla data del 31/12/2013 - comprensivo di interessi già capitalizzati - si impone, poiché fino a prima della riforma la capitalizzazione era da considerarsi legittima, purché effettuata con la medesima periodicità.

Così ragionando - e come ragionare diversamente anche a mente dell'art. 11 delle Preleggi? - il saldo esistente alla data di operatività della nuova lettera b) del citato articolo, dovrebbe considerarsi capitale che a sua volta costituirà la base di calcolo dei futuri interessi.

* * *

La soluzione degli aspetti problematici qui trattati, così come degli altri che si sono posti e che si porranno, deve necessariamente essere rimessa alle indicazioni degli organi istituzionali, nonché agli interventi della giurisprudenza in sede contenziosa, senza dimenticare la tanto attesa delibera CICR a cui è affidato il compito di determinare modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Le ordinanze del Tribunale di Milano, di cui si dirà infra, hanno infatti soltanto riaffermato, pur autorevolmente, il nuovo corso; se è certo l'*an*, almeno per il foro di

¹ Domanda alla quale le citate Ordinanze del Tribunale di Milano danno risposta affermativa.



Milano, è infatti molto meno certo il *quomodo*, per la cui determinazione non possiamo che attendere la normativa di settore.

* * *

Le due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015

A distanza di oltre un anno dalla riformulazione della norma in commento senza che né il CICR né la giurisprudenza assumessero iniziative sul punto, il Tribunale di Milano, come anticipato in esordio, con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015, ha invece affermato che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b) dell'art. 120 T.U.B. è da intendersi già in vigore dal 1° gennaio 2014.

Le pronunce del Tribunale meneghino sono state emesse a seguito del ricorso proposto da una associazione dei consumatori e degli utenti, ex art. 140, comma 8, del Codice del Consumo, volto a ottenere, a mezzo di tale forma giurisdizionale di tutela degli utenti consumatori, una declaratoria di illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi successivamente al 1° gennaio 2014.

Così, in particolare, si è espresso il Tribunale di Milano, nell'ordinanza del 23 marzo 2015:

La disposizione in esame non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori" significato diverso dall'esclusione dell'anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale. In tal senso depone anche il raffronto con la precedente versione del comma 2 dell'art. 120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità "per la produzione di interessi sugli interessi scaduti", espressione che all'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo, e che oggi non è più riproposta nella norma in esame, che si limita a parlare di "produzione di interessi". Tale interpretazione è peraltro coerente con la relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale era espressamente chiarito che la proposta di legge intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo. Non solo, ma la voluntas legis è ulteriormente



riscontrabile nella mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotta la legittimità dell'anatocismo bancario.

Orbene, a fronte di simili risultanze, non è condivisibile l'opzione proposta dalla banca resistente, che ha escluso l'immediata precettività della norma e ne ha subordinato l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR. Ed invero, gli interrogativi circa la mancata capitalizzazione, la sorte degli interessi attivi con relativa capitalizzazione, il conteggio degli interessi di mora in aggiunta alle rate già comprensive degli interessi come ad esempio nei contratti di mutuo ed in quelli di leasing sono del tutto svincolati dal paletto invalicabile imposto dal legislatore ed incentrato sull'esclusione dell'anatocismo bancario e costituiscono, per l'appunto, il terreno sul quale si misurerà l'intervento del CICR.

Ed, infatti, se certamente non può trascurarsi l'anomalia prima facie di interessi che, una volta capitalizzati, possano essere infruttuosi, vi è anche da rilevare come ben possa essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato passivo o attivo del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti: ad avviso del Collegio è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l'intervento regolamentare del CICR, cui è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che, pertanto, è da ritenersi operante a decorrere dall'1.1.14.

Né possono ricavarsi elementi di segno contrario dalla riforma dell'art. 120 T.U.B. di cui al D.lvo n. 342/99 che rimandava a futura delibera CICR di stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati"; ciò in quanto in quel caso la norma di legge dava legittimità ad una prassi anatocistica vietata dal codice civile, sulla scorta di una granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, con la conseguenza che non vi era alcuna urgenza nel rendere operativa con norma regolamentare una modalità di conteggio degli interessi più gravosa per il correntista.

Nel caso in esame, invece, l'eliminazione legislativa dell'anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e



in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell'ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge.

(...)

È agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare.

È, difatti, ragionevolmente esigibile, da parte di un operatore qualificato come un istituto di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali, una condotta prudentiale, che tenga conto di tutti i criteri ermeneutici ampiamente a disposizione; condotta prudentiale che è, oltre tutto, in linea con il favor per il consumatore, come ormai introdotto da oltre un ventennio di disposizioni legislative e regolamentari anche nel settore bancario.

La scelta, invece, di mantenere in essere una disposizione contrattuale superata a seguito dell'intervento abrogativo del legislatore concreta quella condotta omissiva che, proprio per le competenze specialistiche esigibili dall'operatore professionale, è contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge.

Ad avviso del Collegio, pertanto, non sussistendo alcuna giustificazione della condotta omissiva dell'odierna resistente, non può che concludersi che per la scorrettezza dell'operato della banca.

(...)

Con riferimento, invece, all'effettività dell'inibitoria ed alla pubblicità da assegnare all'ordinanza di accoglimento - rimedi previsti dall'art. 140, I comma, lett. B) e c) ed VIII comma del Codice del Consumo - il Tribunale rileva come l'ampiezza delle disposizioni legislative de quibus consenta al giudice, mediante misure atipiche, di fornire la risposta più adeguata al caso in esame e più aderente ad un'effettiva protezione degli interessi dei consumatori. (...)



Trasfondendo tali principi nel caso di specie, quindi, è certamente da accogliere l'ordine alla resistente di pubblicare sulla home page del proprio sito internet avviso con il dispositivo della presente ordinanza diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza, 1.1.14, per il contratto di conto corrente denominato (...), è vietata qualsiasi forma di anatocismo riferita agli interessi passivi.

Non deve essere, invece, accolta la richiesta circa l'informativa ad ottenere, per ogni correntista, il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, trattandosi di diritto soggettivo nella disponibilità di ogni singolo consumatore.

Deve, inoltre, essere ordinato alla resistente di inviare comunicazione avente le stesse modalità di trasmissione degli estratti conto, e quindi, cartacea per gli estratti inviati in via cartacea, online per gli estratti comunicati per posta elettronica, diretta ad informare tutti i consumatori che, a partire dall'1.1.14, è vietata ogni clausola anatocistica riferita agli interessi passivi.

È necessario, infine, anche l'accoglimento dell'ordine di pubblicare il dispositivo della presente ordinanza su tre quotidiani a diffusione nazionale. A tale proposito, il Tribunale reputa necessaria la pubblicazione del dispositivo sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore", avuto riguardo alla diffusione sia territoriale, sia sociale delle tre testate giornalistiche, ed alla nota attenzione alle questioni economiche riservata da "Il Sole 24 Ore". Ritiene necessario e sufficiente disporre la pubblicazione in dimensioni non inferiori a mezza pagina, in considerazione del pur necessario risalto da assegnare ad una questione interpretativa dotata di rilevante tecnicismo, non immediatamente percepibile dal consumatore medio, ma ciò non di meno, foriera di non trascurabili pregiudizi economici. Non si ravvisano, invece, i presupposti per la previsione di penali per ogni inadempimento o per ogni giorno di ritardo nell'osservanza del presente provvedimento.

Del tutto similmente, il Tribunale, con ordinanza del 3 aprile 2015 ha ribadito che "la norma [art. 120 T.U.B. come innovato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629], pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa



speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore, capovolgendo la disciplina previgente).

(...)

Una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.

* * *

Appare di tutta evidenza che le pronunce riportate, per la loro autorevolezza, linearità logico giuridica nonché per l'assenza di eventuali specifiche contingenti ragioni di merito, siano destinate a marcare un cambio di rotta nell'ambito del diritto bancario, ponendosi quale *incipit* di un vero e proprio nuovo orientamento e, al contempo, uno sprone per gli operatori del settore ad assumere con maggiore tempestività determinazioni di carattere tecnico e politico.

Se, da un lato, non possiamo non riconoscere alle decisioni in esame coraggio e coerenza argomentativa, è pur vero dall'altro che buona parte dei temi affrontati nella prima parte del presente approfondimento, resta sul tavolo.

L'affermazione in sede giurisdizionale del divieto normativo dell'anatocismo dal 2014, fa riemergere, in altri termini, una serie non irrilevante di problemi interpretativi, gestionali, contabili, ma anche giuridici, che gli istituti di credito si troveranno presto a fronteggiare.

* * *

Su un piano squisitamente processuale è, in ultimo, fatale attendersi che tanto i procedimenti monitori – quantomeno, quelli per i quali il passaggio a sofferenza sia avvenuto successivamente alla entrata in vigore della Legge di stabilità - quanto i giudizi ordinari promossi dai correntisti, saranno condizionati dal necessario ricalcolo dei saldi di conto corrente affetti da capitalizzazione post 2013.



Per i primi, qualora già incardinati, è facile immaginare che il Tribunale di Milano dovrà ricorrere allo strumento della sospensione con termine per integrazione che il ricorrente, con le difficoltà già evidenziate, sarà tenuto a rispettare per conseguire la richiesta ingiunzione. Una soluzione, pratica ma non giuridicamente e contabilmente ineccepibile, potrà essere rappresentata dall'eventuale stralcio forfetario della pretesa creditoria operato dalla banca creditrice, di un importo proporzionale alla somma ingiunta e al lasso di tempo considerato.

Tra i secondi, dobbiamo distinguere quelli che saranno promossi ex novo (nelle forme del procedimento a cognizione piena o sommaria) – e che non potranno sfuggire agli effetti del nuovo orientamento - da quelli che, invece, siano già in corso. In tal caso, potrebbe risultare decisivo il superamento o meno dello stadio processuale rappresentato dal termine per il deposito delle memorie ex art. 183, vi c. n. 1 cpc. Se è certo che le domanda restitutoria non tempestivamente formulata né nell'atto introduttivo né entro il termine suddetto, sfuggirà all'oggetto della causa (potendo però essere riproposta in altro separato giudizio), è meno certo che tale domanda sia da considerarsi inammissibile (come già accaduto) qualora proposta, per la prima volta, in sede di memoria di precisazione e modificazione delle domande.

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

Giorgio Zurru – g.zurru@lascalaw.com

